


Allegato A) alla deliberazione di C.P. n. 13 del 14.2.2012



PROVINCIA
di
BARILETTA-ANDRIA-TRANI

**Regolamento provinciale di attuazione della L.R. n. 25/2008
in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee
e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt.**



INDICE

Art. 1: Oggetto e finalità	pag. 3
Art. 2: Principali riferimenti normativi	pag. 3
Art. 3: Soggetti legittimati a richiedere i titoli abilitativi alla costruzione ed esercizio degli impianti elettrici	pag. 3
Art. 4: Piani di sviluppo della rete di distribuzione	pag. 4
Art. 5: Interventi soggetti ad autorizzazione ovvero a denuncia di inizio lavori ed esclusioni	pag. 4
Art. 6: Preventiva autorizzazione per l'accesso ai fondi ai fini dello studio del tracciato	pag. 5
Art. 7: Procedura per il rilascio dell'autorizzazione	pag. 6
Art. 8: Adozione del provvedimento di autorizzazione	pag. 8
Art. 9: Autorizzazione provvisoria	pag. 9
Art. 10: Procedura per il rilascio dell'autorizzazione con dichiarazione di pubblica utilità	pag. 9
Art. 11: Provvedimento di diniego	pag. 10

Art. 12: Notifica del provvedimento finale	pag. 11
Art. 13: Denuncia di inizio lavori	pag. 11
Art. 14: Gestione delle interferenze	pag. 12
Art. 15: Inamovibilità	pag. 12
Art. 16: Disposizioni urbanistiche	pag. 12
Art. 17: Comunicazione di fine lavori	pag. 13
Art. 18: Collaudo	pag. 13
Art. 19: Spese di istruttoria	pag. 13
Art. 20: Spostamenti o modifiche per ragioni di pubblico interesse	pag. 14
Art. 21: Decadenza, revoca e sospensione	pag. 14
Art. 22: Sanzioni amministrative	pag. 15
Art. 23: Entrata in vigore e pubblicità	pag. 15



Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità con la normativa statale e regionale, l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alle Province, in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione di esercizio non superiore a 150.000 volt.
2. I fini che la Provincia intende perseguire per mezzo del presente Regolamento sono:
 - a) la compatibilità degli interventi con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile;
 - b) la protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettro-magnetici al fine di tutelarne la salute e l'incolumità;
 - c) il rispetto, in sede di progettazione, delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;
 - d) l'armonizzazione del sistema di distribuzione dell'energia elettrica con il paesaggio, il territorio antropico e con la pianificazione urbanistica;
 - e) lo snellimento delle procedure di autorizzazione nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
3. Con il presente Regolamento sono, altresì, individuate le somme dovute dal richiedente a titolo di spese istruttorie e le sanzioni da applicarsi in caso di opere eseguite senza autorizzazione ovvero in difformità dalla stessa.

Art. 2 – Principali riferimenti normativi

- R.D. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e ss.mm.ii.;
- L.R. 22.02.2005 n. 3 e ss.mm.ii.;
- L.R. 09.10.2008 n. 25.

Art. 3 – Soggetti legittimati a richiedere i titoli abilitativi alla costruzione ed esercizio degli impianti elettrici

Possono conseguire i titoli abilitativi alla costruzione ed esercizio degli impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt:

- i soggetti, persona fisica o giuridica, autorizzati e abilitati all'esercizio dell'attività elettrica;
- i concessionari del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica;
- i soggetti legittimati in base a disposizioni di legge.

I sopradetti soggetti devono attestare nella domanda di avere titolo a presentare la richiesta.

Art. 4 – Piani di sviluppo della rete di distribuzione

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 25/2008, i soggetti gestori degli elettrodotti, per le linee superiori a 30.000 volt, presentano annualmente alla Provincia i propri programmi di sviluppo della rete.

La Provincia, a sua volta, promuove il coinvolgimento di tali soggetti, per le opportune intese, nei procedimenti di approvazione degli strumenti di programmazione territoriale o di loro varianti.

Art. 5 – Interventi soggetti ad autorizzazione ovvero a denuncia di inizio lavori ed esclusioni

Giusta art. 4 della L.R. n. 25/2008, sono soggetti ad autorizzazione:

- la costruzione e l'esercizio di linee e impianti elettrici con le relative opere accessorie;
- le varianti delle linee e degli impianti esistenti che implicano aumento della tensione di esercizio indicata nell'autorizzazione originaria.

Sono soggetti alla sola denuncia di inizio lavori la costruzione ed esercizio di:

- elettrodotti aerei con tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt la cui lunghezza non sia superiore a 2.000 metri;
- elettrodotti in cavo sotterraneo, con tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt, di qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati, previa acquisizione del consenso dei proprietari;
- opere accessorie;



- varianti, di sviluppo complessivo non superiore a 2.000 metri, di elettrodotti esistenti di tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt;
- rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt, a condizione che gli stessi non modifichino il tracciato interessando altre proprietà.

Non sono soggetti ad autorizzazione e denuncia di inizio lavori:

- la costruzione ed esercizio di elettrodotti, con tensione nominale fino a 1.000 volt, che si diramino da un impianto preesistente realizzato in base a provvedimento di autorizzazione o in seguito a denuncia di inizio lavori, in assenza di opposizione da parte dei privati coinvolti e delle amministrazioni interessate;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti da effettuarsi anche in considerazione dell'evoluzione tecnologica.

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 L.R. n. 25/2008, si considerano autorizzati gli elettrodotti con tensione fino a 20.000 volt, la cui realizzazione sia prevista nei piani urbanistici esecutivi di cui agli artt. 16 e segg. della L.R. n. 20/2001.

Art. 6 – Preventiva autorizzazione per l'accesso ai fondi ai fini dello studio del tracciato

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 25/2008, qualora sia necessario l'accesso ai fondi interessati, ai fini di studi e indagini preordinati alla redazione progettuale degli impianti elettrici, i tecnici incaricati, anche privati, che non ottengano il consenso da parte dei proprietari coinvolti, possono essere autorizzati a introdursi nelle aree in parola.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione prevede le seguenti fasi:

- a) comunicazione, mediante raccomandata a/r, ad opera del soggetto richiedente, al proprietario del bene secondo i registri catastali o al possessore, se conosciuto, dell'inoltro della richiesta di autorizzazione;
- b) eventuali osservazioni da parte del proprietario o del possessore, da formularsi entro sette giorni dalla ricevuta comunicazione, che sono oggetto di valutazione ad opera della Provincia;

c) il rilascio dell'autorizzazione non prima di ulteriori dieci giorni dalla data in cui risulti comunicata al proprietario ed eventualmente al possessore la richiesta di accesso.

L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è comunicata mediante raccomandata a/r almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni. Alle operazioni possono partecipare il proprietario o il possessore, anche mediante persone di loro fiducia.

L'autorizzazione si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti Soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima, al fine di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.

Nel caso in cui il numero delle ditte catastali sia superiore a 20, le comunicazioni mediante raccomandata a/r di cui sopra, sono sostituite dalla pubblicazione, da effettuarsi prima dell'accesso, dell'autorizzazione in esame per 20 giorni sul sito informatico della Regione.

Art. 7 – Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

Qualora l'impianto interessi il territorio di due o più Province, la domanda va presentata, per l'istruttoria, alla Provincia il cui territorio sia interessato in via prevalente, acquisendo il parere delle altre Province interessate dall'opera.

La domanda di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, va presentata all'Ufficio Unico per le Espropriazioni della Provincia di Barletta Andria Trani – Piazza S. Pio X, 9 – 76123 Andria, unitamente ai seguenti allegati:

- piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia in scala non inferiore a 1:25.000 e da una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche degli impianti;
- elenco degli Enti che devono rilasciare pareri, autorizzazione e atti di assenso comunque denominati, richiesti dalla legislazione di settore per la realizzazione delle opere;



- qualora l'opera interessi aree sottoposte a vincolo, la domanda deve essere integrata con la documentazione richiesta dalla specifica normativa disciplinante il vincolo; nel caso non sussistano interferenze con aree soggette a vincolo o con infrastrutture lineari o a rete, dovrà essere resa la relativa attestazione nella domanda di autorizzazione;

- attestazione di versamento degli oneri istruttori.

Il richiedente deve altresì:

a) trasmettere, per il rilascio del parere di competenza, copia della domanda e della documentazione allegata:

- ai Comuni interessati, anche per la valutazione degli aspetti urbanistici;
- alle altre Amministrazioni ed Enti di cui all'art. 120 del R.D. n. 1775/1933.

Copia della richiesta di parere deve essere inviata all'anzidetto Servizio provinciale.

I pareri, i nulla-osta e gli atti di assenso comunque denominati devono essere rilasciati dalle Amministrazioni interessate entro 90 giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

Decorso tale termine, e fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di silenzio assenso, il parere si intende espresso favorevolmente, con esclusione di atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente e la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, nonché dei casi in cui la normativa impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali e di quelli in cui la legge qualifica il silenzio dell'Amministrazione come rigetto dell'istanza;

b) effettuare, a sua cura e spese, la pubblicazione sul sito informatico della Regione dell'avviso di avvenuto deposito della domanda di autorizzazione. In detto avviso devono essere indicati gli Enti presso i quali il piano tecnico dell'opera resta depositato per il periodo di 15 giorni – Provincia e Comuni interessati – nonché l'Ufficio dove vanno presentate, entro 30 giorni dalla pubblicazione, le osservazioni e le opposizioni da parti di titolari di interessi pubblici o privati;

c) acquisire, in base alle caratteristiche della linea di progetto, per gli aspetti connessi alla tutela della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti, il parere di ARPA Puglia (Agenzia Regionale per la Prevenzione e la

Protezione dell'Ambiente) ovvero trasmettere, in luogo del parere, alla detta Agenzia e alla Provincia l'autocertificazione tecnica redatta ai sensi delle vigenti disposizioni di settore.

La Provincia provvede, anche su istanza del richiedente, alla convocazione di una conferenza di servizi ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., al fine di acquisire i pareri, i nulla-osta e gli atti di assenso comunque denominati, ovvero per acquisire quelli mancanti per i quali non si sia formato il silenzio assenso.

Il Responsabile del procedimento autorizzativo è il Dirigente dell'Ufficio Unico per le Espropriazioni.

Il termine per la conclusione del procedimento è di 180 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, nel sito informatico della Regione, dell'avviso di avvenuto deposito dell'istanza. Per i procedimenti per i quali non è prevista la VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) il termine di conclusione si riduce a 120 giorni.

Art. 8 – Adozione del provvedimento di autorizzazione

La Provincia, ricevuta la domanda di autorizzazione, accertata la propria competenza al rilascio del provvedimento richiesto, crea un apposito fascicolo identificativo e registra la pratica.

Successivamente procede a verificare:

- a) i requisiti del richiedente;
- b) la completezza della documentazione presentata;
- c) il pagamento degli oneri istruttori;
- d) la pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito sul sito web della Regione;
- e) la presenza dei pareri, nulla-osta e degli atti di assenso, comunque denominati, richiesti;
- f) le caratteristiche tecniche del progetto al fine di valutare la necessità della procedura di VIA o di screening VIA.

Conclusa positivamente l'attività istruttoria, il Dirigente dell'Ufficio Unico per le Espropriazioni rilascia con decreto l'autorizzazione.

Nel detto provvedimento il Dirigente dà atto, tra l'altro:



- dell'acquisizione dei necessari pareri e delle eventuali prescrizioni in esse contenute;
- delle determinazioni assunte in merito alle eventuali osservazioni e/o opposizioni presentate e relative controdeduzioni.

Art. 9 – Autorizzazione provvisoria

La Provincia ha facoltà di rilasciare, nei casi in cui il soggetto richiedente dichiara nella domanda di autorizzazione, adeguatamente motivando in merito, che i lavori rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza, un'autorizzazione provvisoria alla costruzione delle opere. Il richiedente, all'atto della richiesta di autorizzazione provvisoria, deve impegnarsi:

- ad adempiere alle prescrizioni e condizioni eventualmente disposte nel provvedimento di autorizzazione definitiva;
- a demolire le opere in caso di negata autorizzazione.

In ogni caso, ai fini del rilascio di detta autorizzazione, devono acquisirsi obbligatoriamente i pareri, i nulla-osta e gli atti di assenso comunque denominati, relativi ad eventuali vincoli gravanti sull'area soggetta ad intervento, nonché il nulla-osta dei Comuni interessati e quello del Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni.

La validità dell'autorizzazione provvisoria non può essere superiore a 12 mesi e può essere prorogata solo una volta per una durata pari a quella del rilascio, previa richiesta adeguatamente motivata.

Art. 10 – Procedura per il rilascio dell'autorizzazione con dichiarazione di pubblica utilità

Qualora il richiedente intenda ottenere con l'autorizzazione anche la dichiarazione di pubblica utilità, nonché, ove previsto dalla legge, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la domanda deve essere corredata da piano particellare delle ditte catastali interessate dalla costruzione dell'impianto.

La Provincia, qualora non si avvalga di facoltà di delega al richiedente, invia ai proprietari, mediante lettera raccomandata a/r, avviso di avvio del procedimento. Detto avviso deve indicare gli Enti presso i quali può essere consultato il piano tecnico dell'opera, il termine entro il quale vanno presentate eventuali osservazioni e/o comunicazioni in ordine a variazioni relative alla effettiva proprietà dell'area.

Nel caso di irreperibilità dell'intestatario risultante dai registri catastali o di impossibilità individuazione dell'effettivo proprietario, la comunicazione è sostituita da un avviso affisso per almeno 20 giorni all'albo pretorio dei Comuni interessati e pubblicato sul sito informatico della Regione.

Qualora il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante avviso pubblicato all'albo pretorio dei Comuni interessati, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale e sul sito informatico della Regione.

Il provvedimento finale del procedimento autorizza la costruzione e l'esercizio dell'opera, ne dichiara la pubblica utilità, dispone, se richiesta, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici vigenti. Dell'adozione di detto provvedimento viene data notizia ai proprietari interessati mediante raccomandata a/r. Al proprietario è, altresì, comunicato che può prendere visione della relativa documentazione, nonché fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio. Le spese di tali comunicazioni sono a carico del richiedente.

Successivamente all'adozione del provvedimento autorizzatorio, il beneficiario può richiedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di settore, l'adozione del decreto di esproprio o di occupazione anticipata. Nel caso in cui sia richiesta l'adozione del decreto di asservimento coattivo, l'indennità di servitù deve essere quantificata nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 11 della L.R. n. 25/2008.

Art. 11 – Provvedimento di diniego

Il provvedimento di diniego, ai sensi dell'art. 10-*bis* della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., è preceduto da una tempestiva comunicazione agli istanti dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento di detta



comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 12 – Notifica del provvedimento finale

Il provvedimento finale è trasmesso al richiedente a mezzo di raccomandata a/r entro 10 giorni dalla data della sua adozione.

Art. 13 – Denuncia di inizio lavori

La denuncia di inizio lavori deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e presentata all'anzidetto Ufficio provinciale competente, corredata della seguente documentazione:

- relazione tecnica illustrante le caratteristiche dell'impianto;
- corografia con l'indicazione delle opere da realizzare;
- dichiarazione dell'esercente che le opere saranno realizzate conformemente a quanto prescritto dalla normativa vigente;
- nulla-osta, permessi, autorizzazioni acquisiti dagli Enti interessati, ovvero dichiarazione riportante l'elenco delle Amministrazioni interessate indicando gli estremi dei provvedimenti ottenuti e quali prescrizioni hanno dalle stesse ricevuto, ovvero dichiarazione di inesistenza di vincoli;
- dichiarazione che è stato acquisito il consenso dei proprietari delle aree interessate dall'opera.

Decorsi 30 giorni dalla presentazione della denuncia, salvo motivato provvedimento di divieto di inizio dei lavori da parte della Provincia, il richiedente può procedere alla realizzazione dell'opera.

La Provincia ha facoltà di acquisire presso gli Enti interessati informazioni o certificazioni relative a fatti dichiarati dall'istante.

Art. 14 – Gestione delle interferenze

Nel caso in cui l'impianto da realizzarsi attraversi o generi altri tipi di interferenza con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, con beni, zone, opere di impianti pubblici o di pubblico interesse o quando interessi territori o immobili soggetti a vincolo archeologico, idrogeologico, paesaggistico, ambientale, minerario o a vincoli derivanti dalla destinazione a riserva o a parco naturale, oppure quando comporti il taglio di boschi, l'esecuzione dei lavori non può avere inizio se non si siano pronunciate in merito le Autorità e gli Enti interessati.

Per le modalità di esecuzione dei lavori o di esercizio delle linee e degli impianti, il titolare dell'autorizzazione e gli Enti interessati devono stipulare, ove necessario, appositi atti di sottomissione.

Art. 15 – Inamovibilità

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 25/2008, gli elettrodotti con tensione uguale o superiore a 130.000 volt sono inamovibili, fatto salvo quanto disposto in materia di spostamenti o modifiche per ragioni di pubblico interesse.

Gli elettrodotti con tensione nominale inferiore a 130.000 volt si considerano amovibili, salvo che ne sia dichiarata, su richiesta del gestore, l'inamovibilità all'atto del rilascio del provvedimento di autorizzazione.

Art. 16 - Disposizioni urbanistiche

La costruzione degli elettrodotti non è soggetta al rilascio del permesso a costruire né di altro provvedimento abilitativo alla costruzione disciplinato dal D.P.R. n. 380/2001. La costruzione di opere edilizie da adibire a cabine elettriche è assentita in seno al procedimento di autorizzazione, giusta quanto previsto dall'art. 12 comma 2 della L.R. n. 25/2008. In quest'ultimo caso la domanda di autorizzazione deve essere integrata con il progetto esecutivo delle opere edilizie.

È in facoltà del richiedente acquisire preventivamente, presso il Comune interessato, il titolo abilitativo alla costruzione che sarà allegato alla domanda di autorizzazione.



Art. 17 – Comunicazione di fine lavori

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 25/2008, entro 120 giorni dalla data di entrata in esercizio di un impianto autorizzato, con tensione superiore a 20.000 volt, il gestore è tenuto a informare dell'avvenuta fine dei lavori la Provincia, inviando le coordinate geografiche dei sostegni posti in opera, nonché ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione della linea elettrica.

Art. 18 – Collaudo

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 25/2008, gli impianti autorizzati, con livelli di tensione superiore a 20.000 volt, sono sottoposti a collaudo entro 12 mesi a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio, su richiesta del titolare dell'autorizzazione.

Il collaudatore è nominato dalla Provincia con l'osservanza dei criteri indicati dalla richiamata L.R.

Tutte le spese inerenti le operazioni di collaudo sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

Il certificato di collaudo, redatto in duplice originale, deve essere trasmesso alla Provincia a cura del collaudatore.

Nel caso di esito negativo del collaudo, la Provincia deve procedere con provvedimento cautelativo di sospensione dell'autorizzazione, concedendo il termine non superiore a 120 giorni per l'adeguamento dell'impianto.

Le linee fino a 20.000 volt si intendono collaudate dietro presentazione, da parte dell'esercente, di una dichiarazione di conformità dell'opera alle norme tecniche vigenti.

Sono escluse dalla procedura di collaudo o dalla dichiarazione di conformità le linee con tensione inferiore a 1.000 volt.

Art. 19 – Spese di istruttoria

Alla domanda di autorizzazione o alla denuncia di inizio lavori, deve essere allegata l'attestazione di versamento degli oneri istruttori sul conto corrente postale n. 2062680, intestato a Provincia di Barletta-Andria-Trani. Nell'apposito spazio della

causale deve essere riportata la dicitura “Spese di istruttoria pratica (domanda di autorizzazione o D.I.L.) n. ___/___”.

L'importo degli oneri istruttori è determinato forfetariamente nel modo di seguito riportato:

- € 310,00 fino a 5 km;
- € 620,00 oltre 5 km e fino a 20 km;
- € 1.032,00 oltre 20 km.

Detti importi sono adeguati annualmente all'indice ISTAT FOI dei prezzi al consumo, rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le spese di istruttoria, così determinate, non comprendono oneri eventualmente richiesti per l'ottenimento di nulla-osta, assensi, pareri e valutazioni tecniche.

Per le opere per le quali è prevista la sola denuncia di inizio lavori, gli oneri istruttori di cui al presente articolo sono ridotti al 20%.

Art. 20 – Spostamenti o modifiche per ragioni di pubblico interesse

Per ragioni di preminente pubblico interesse, la Provincia può ordinare lo spostamento o la modifica di linee ed impianti elettrici già autorizzati.

Il provvedimento con il quale si dispone lo spostamento o la modifica deve definire l'equo indennizzo da corrispondere all' esercente e su chi gravi l'onere del pagamento.

Art. 21 – Decadenza, revoca e sospensione

Il titolare dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici è dichiarato decaduto dalla stessa qualora, a seguito di notifica da parte della Provincia di una diffida ad adempiere, persista nella violazione di una o più prescrizioni ed obblighi cui l'autorizzazione stessa sia condizionata ai sensi della vigente normativa. Il provvedimento di diffida dispone la sospensione della costruzione o dell'esercizio dell'opera elettrica, concede il termine comunque non superiore a 120 giorni per adempiere alle prescrizioni violate, avverte il titolare della autorizzazione che in caso di inottemperanza la stessa sarà revocata e sarà intimata la demolizione.

L'autorizzazione può essere sospesa per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o per altri gravi motivi di interesse pubblico, comunque ostativi alla prosecuzione dell'esercizio della linea elettrica.

Nel caso in cui la situazione di pericolo sia tale da non consentire il ripristino dell'esercizio dell'impianto sospeso, l'autorizzazione è revocata e all'esercente l'impianto, salvo che tale condizione non sia allo stesso imputabile, è riconosciuto un equo indennizzo a carico dell'Amministrazione.

Art. 22 – Sanzioni amministrative

Nella circostanza di opere eseguite senza l'autorizzazione ovvero in difformità dalla stessa, è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative a carico del proprietario dell'impianto, dell'esecutore dei lavori nonché del direttore degli stessi.

L'importo della sanzione pecuniaria varia da un minimo di € 4.000,00 ad un massimo di € 10.000,00.

Il pagamento della sanzione amministrativa non costituisce una sanatoria dell'abuso effettuato perché, in ogni caso, l'esecuzione di elettrodotti senza la preventiva autorizzazione comporta l'obbligo, per il proprietario dell'opera abusiva, della demolizione della medesima e del ripristino dello stato dei luoghi.

In caso di inerzia del soggetto obbligato, la Provincia può provvedere d'ufficio procedendo al successivo recupero delle spese che restano a carico dell'inadempiente.

Art. 23 – Entrata in vigore e pubblicità

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto con il quale è adottato.

Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Unico per le Espropriazioni e pubblicata sul sito internet della Provincia di Barletta-Andria-Trani.